

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/Cf (2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI	- Presidente f.f.
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 14 luglio 2003, ha adottato le seguenti decisioni, i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 21, COMMA 4, DELLE N.O.I.F., CIRCA LA COMPATIBILITÀ TRA LA CARICA DI DIRIGENTE DI SOCIETÀ E L'INCARICO DI ALLENATORE PER LA MEDESIMA SOCIETÀ

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, è dell'avviso che sussista, in virtù dell'attuale formulazione del testo, l'incompatibilità tra la qualifica di dirigente e quella di allenatore anche se le due attività sono svolte per la medesima società.

.....

2. PARERE DELLA CORTE FEDERALE RELATIVO ALLA PORTATA ED ALL'EFFETTIVA INCIDENZA DELLA PROPRIA PRONUNZIA INTERPRETATIVA, IN ORDINE ALLA PERENTORIETÀ DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI

La Corte federale, fermo restando il parere già reso, è dell'avviso che, in ordine ai procedimenti tuttora pendenti, spetti ai Giudici competenti l'applicazione del principio da essa affermato.

3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16 BIS, COMMA 2, LETT. B), DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CIRCA LA SANZIONE DA APPLICARE ALLA FATTA SPECIE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PREVISTA DAL COMMA 1 DEL CITATO ART. 16 BIS

La Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, pervenuta il 14 luglio 2003, dispone il rinvio alla riunione del 21 luglio 2003, per la conclusione dell'istruttoria iniziata nella riunione del 14 luglio 2003..

.....

4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calciatori

Melchiorre Rocco, Cantori Daniele, La Rosa Salvatore
Renna Antonino, Rossato Alberto, Spagnoli Marco, U-
baldi Matteo, Sausa Lorenzo, Fuda Alessandro, Ventu-
ra Diego, Semproni Alessio, Fucci Raffaele, Soranno
Paolo, Borghesi Stefano, Lombardo Saverio, Chiarioni
Michele e Mordà Pasquale:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha
ritenuto sussistenti i presupposti idonei
per la concessione dell' invocato benefi-
cio;**

* * * * *

Agostini Fabio:

favorevole;

* * * * *

Dato Christian e Catanzaro Fabio Emanuele:
(istanze reiterate)

**sfavorevole, in quanto non sono emersi
elementi nuovi, idonei per la concessio-
ne dell'invocato beneficio, in preceden-
za già negato;**

Dirigenti e Tecnici

Gargano Giuseppe, La Mattina Francesco e Maricchiolo
Penna Francesco:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha
ritenuto sussistenti i presupposti idonei
per la concessione dell'invocato benefi-
cio;**

* * * * *

Silvestrini Luciano (istanza reiterata):

rinviata per ulteriore istruttoria.

.....

IL PRESIDENTE F.F.
(Prof. Piero Sandulli)

Publicato in Roma il 15 luglio 2003

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)